



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 7 luglio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo A.S. MONTELLO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 comma 2 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante  
(avverso decisioni a seguito di ricorso per revocazione dell'A.C. Caerano – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 50 del 14.5.2003)
  
- 2) “ **S.S. SAMBENEDETTESI CALCIO** **PARZIALMENTE ACCOLTO**,  
(avverso la sanzione pecuniaria revocandosi la diffida e riducendosi a € 3.000 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante dell'ammenda di € 5.000,00, con diffida, in relazione alla gara l'Aquila Calcio/S.S. Sambenedettese del 15.12.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 297/C dell'11.6.2003)
  
- 3) “ **A.S. CALCIO SAN STINO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.  
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.9.2004 inflitta al Sig. Padovese Rossano – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 54 del 4.6.2003)
  
- 4) “ **S.C. SAMBIASE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.  
(avverso la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2003 ai calciatori Colosimo Francesco, Guido Pasquale, Tuoto Claudio e Vitale Pierpaolo – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 101 del 18.6.2003)
  
- 5) **Reclamo U.S. CENTROITALIA PARMA** **RESPINTO**  
(avverso decisioni merito gara Giovanissimi)

Centroitalia Parma/Sanfaticchio del 2.3.2003  
– Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado  
presso il Comitato Regionale Umbria del  
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica –  
Com. Uff. n. 43 del 5.6.2003)

- 6) “ **A.C. BRUGHERIO** **INAMMISSIBILE**  
(avverso decisioni Commissione Vertenze Economiche a seguito di vertenza con Modena F.C., ex art. 99 bis N.O.I.F. – Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 32/D Riunione del 19.5.2003)
- 7) “ **F.C. SEGRATESE** **RESPINTO**  
(avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 30.4.2004 al Sig. De Pinto Vito, dell'inibizione fino al 30.9.2003 al Presidente Sig.ra Leuci Ana e dell'ammenda di €700,00 alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 29.5.2003)
- 8) “ **U.S. ISOLA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività  
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 al calciatore Leone Carmine – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 116 del 10.6.2003)
- 9) **Ricorso per revocazione SAN GIMIGNANO SPORT** **INAMMISSIBILE**  
(avverso la penalizzazione di n 4 punti nella classifica del campionato in corso, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 41/C Riunione dell'8.5.2003)

**Roma 7 luglio 2003**